

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262

Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

Vigente al: 5-10-2019

§ 2

Dei diritti e degli obblighi delle parti

Art. 2107.

(Orario di lavoro).

La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non puo' superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali o dalle norme corporative.
